



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

13 aprile 2023 alle ore 14.00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni PRESENTE

VICEPRESIDENTE:

Agrusti Michelangelo PRESENTE

COMPONENTI

De Munari Marco	PRESENTE
Mareschi Danieli Anna	ASSENTE
Paniccia Massimo	PRESENTE
Pascolo Silvano	PRESENTE
Pillon Fabio	PRESENTE
Seminara Eva	PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Martini Andrea	PRESENTE
Camilotti Alberto Maria	ASSENTE
Cussigh Elena	PRESENTE

SEGRETARIO

Pilutti Maria Lucia PRESENTE

ha adottato la presente deliberazione



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Costituzione nuova società denominata “Concentro società consortile a responsabilità limitata “in house”

Richiamati:

- la Legge 29/12/1993 n. 580, il D. Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto “Riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” che contiene all’articolo 1, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che vengono definite in n. 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola
- il DPR n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- il D. Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- il Decreto Lgs 175/2016 – Testo Unico delle Società Partecipate
- il Codice Civile con particolare riferimento agli artt. 2615 – ter e 2462 del c.c.,
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto “Elezione del Presidente” con la quale viene nominato il Presidente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 06.11.2018 avente ad oggetto “Elezione della giunta camerale”
- la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e s.m.i.
- lo Statuto vigente della CCIAA di Pordenone-Udine
- lo Statuto vigente dell’Azienda Speciale Concentro

Tenuto conto che:

- l’art. 6 del Decreto 16 febbraio 2018 sopra citato, nel prevedere la razionalizzazione delle aziende speciali ai sensi del comma 2 lettera b) art. 3 del Decreto Legislativo 219/2016, stabilisce il numero di 58 aziende speciali, individuate nell’allegato C) “mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda”, precisando altresì al comma 2 che “le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all’entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un’ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1 del decreto, tenuto conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 219/2016 e della necessità di pervenire ad un’unica azienda speciale regionale;
- l’allegato C) al decreto suddetto non prevede alcuna azienda speciale per la Camera di Commercio di Pordenone Udine;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta n. 103 del 08.07.2022 avente ad oggetto: Azienda Speciale Concentro: determinazioni, con la quale, considerate le prescrizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 sopra citato, con particolare riferimento all’articolo 6, si valutava l’opportunità di esplorare l’ipotesi di trasformare l’attuale Azienda Speciale Concentro in una società consortile a responsabilità limitata (srl) “in house”, individuando una soluzione compatibile con la normativa vigente e ritenendo necessaria a tal fine la richiesta di un parere professionale e tecnico;
- i pareri professionali fatti pervenire dal dr. Gaspare Gerardi - notaio e dal dr. Giuseppe Gregoris, incaricati rispettivamente con determinazione del Segretario Generale n. 127 del 14.10.2022 e n. 136



- del 18.11.2022, agli atti degli Uffici Ragioneria e Segreteria Generale;
- gli approfondimenti effettuati dagli esperti incaricati, riguardo le possibili modalità di trasformazione dell'azienda speciale, a seguito dei quali si è chiarito che la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata con i requisiti dell'in house è la forma che meglio rispetta le esigenze e le caratteristiche dell'attività da svolgere post trasformazione in perfetta continuità con le attività esercitate dall'Azienda Speciale Concentro;
 - la deliberazione di Giunta n. 11 del 27.01.2023 avente ad oggetto: Azienda Speciale Concentro: pareri in merito alla trasformazione in società consortile in house - Determinazioni, con la quale nel prendere atto delle risultanze contenute nei pareri formulati dai professionisti incaricati si individuava quale modalità per la trasformazione della forma giuridica dell'azienda speciale Concentro più rispondente alle esigenze della CCIAA quella del conferimento del patrimonio dell'azienda stessa in una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 – ter e 2462 del c.c., di nuova costituzione, a capitale interamente pubblico secondo il modello dell'in house providing, partecipata in via prevalente dalla CCIAA di Pordenone Udine, dando altresì mandato al Segretario Generale per porre in essere i necessari adempimenti per la predisposizione di uno schema di Statuto e Atto costitutivo della costituenda srl nonché per la predisposizione della perizia di stima prevista dall'articolo 2465 del c.c., mediante l'assegnazione dei rispettivi incarichi professionali e al Presidente per l'adozione, mediante determinazione d'urgenza, dell'atto deliberativo di costituzione della newco, al fine di attivare le procedure previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 175/2016;

Visto:

- il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, del medesimo T.U. partecipate, in cui, per quanto attiene le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, viene stabilito che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, e che nei limiti di cui al comma precedente, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", secondo il quale il modello organizzativo dell'in house providing consente di ricevere affidamenti diretti da parte dei soci senza rientrare nei vincoli derivanti dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, a condizione di rispettare i seguenti requisiti:
 - la partecipazione totalitaria pubblica, salve le eccezioni previste dalla legislazione nazionale;
 - l'esercizio del controllo analogo della P.A. sulla società, equivalente a quello esercitato dall'ente pubblico sulle proprie articolazioni interne;
 - lo svolgimento da parte della società di oltre l'80% della propria attività in favore degli enti pubblici soci;



Considerato che in materia di società *in house* il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. dispone in particolare:

- all'art. 2, comma 1, lettera o), nella definizione di società *in house*, che si intendono tali *“le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3”*;
- all'art. 4, comma 4, che le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, ed operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto all'art. 16;
- all'art. 16, comma 1, che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- all'art. 16, comma 3, che gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- all'art. 16, comma 3bis, che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Individuata quale forma giuridica più opportuna quella della società consortile a responsabilità limitata, che consente, operando per i consorziati e a determinate condizioni di legge, di fatturare in esenzione da IVA;

Richiamato a riguardo il disposto del secondo comma dell'art. 10, del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, ai sensi del quale *“Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”*;

Viste le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sul suddetto regime di esenzione, nello specifico con le circolari n. 23/E dell'08 maggio 2009 e n. 5/E del 17 febbraio 2011 e rilevato che, per fruire del regime di esenzione, devono essere verificati i seguenti requisiti:

- 1) le strutture consortili devono essere partecipate da soggetti che, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10 per cento;
- 2) i corrispettivi pagati a fronte delle prestazioni di servizi rese dal consorzio non devono essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni suddette;
- 3) i consorziati o soci partecipanti al consorzio ovvero alla società consortile, devono aver avuto nel triennio solare precedente, diritto alla detraibilità dell'IVA in misura non superiore al 10 per cento, a prescindere dal settore di attività in cui gli stessi operano (cfr. par. 2.1.1.);

In sostanza, il regime di esenzione è riservato non solo alle prestazioni di servizi rese a consorziati che, in linea di principio, sono privi del diritto a detrazione, ma anche a consorziati o soci che svolgono marginalmente attività imponibile (in misura tale da determinare un pro-rata non superiore al 10 per cento);

Tale minima percentuale di detraibilità non incide sulla qualificazione del consorzio che, essendo equiparato, ai fini del regime di esenzione in esame, ad un soggetto totalmente privo del diritto a detrazione, riceve dal consorzio prestazioni esenti anche se le stesse sono destinate allo svolgimento delle marginali operazioni imponibili;

Tenuto conto che Unioncamere nazionale ha approvato sin dal marzo 2011 apposite istruzioni sulla scheda di formulazione delle offerte economiche da parte delle società *in house*, successivamente aggiornate nel 2012 a seguito della risposta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate (nota del 5 gennaio 2012, prot. n. 2011/15645) in merito alla richiesta di consulenza giuridica formulata su una serie di quesiti applicativi al regime di esenzione previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72;



Considerato che la forma consortile richiede che oltre alla CCIAA di Pordenone Udine sia presente almeno un altro socio pubblico, anche società *in house*, che possa dare affidamenti, se pur in minima parte, alla nuova società;

Considerato che, visto il ruolo svolto dall'azienda speciale Concentro nell'ambito della promozione del territorio anche ai fini turistici e culturali, a seguito di contatti informali, è stato espresso un commitment da parte di due Comuni del territorio dell'ex provincia di Pordenone al fine della partecipazione alla costituenda srl.;

Tenuto conto che la partecipazione ad una società nella forma consortile a responsabilità limitata è ammessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., il quale così recita: *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*;

Vista anche la definizione di “società” di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del medesimo T.U., così come modificata dal D. Lgs. n. 100/2017, che rimanda agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Considerato che è onere di questa amministrazione procedere con l'iter di costituzione della nuova società nel rispetto sia delle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 175/2016 - T.U. delle società partecipate, sia del decreto di riforma della legge sull'ordinamento delle Camere di Commercio D. Lgs. n. 219/2016;

Viste le prescrizioni del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in ordine alla procedura da seguire per la costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica, ed in particolare, considerato che l'art. 5 - Oneri di motivazione analitica prescrive che:

1. a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme di trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4,7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.

Considerato che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5 comma 1 dello stesso Decreto legislativo e contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, che l'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante;

Ritenuto, in conformità a quanto prescritto all'art. 5 in ordine agli oneri motivazionali, che i dati e le informazioni raccolti tramite i pareri professionali richiesti e direttamente da parte del Segretario Generale e dei competenti uffici dell'Ente e dell'Azienda Speciale Concentro, abbiano comprovato la sussistenza delle



condizioni a supporto dell'operazione di cui trattasi, confermando la idoneità della forma organizzativa dell'*in house providing*, in quanto modello assistito da economicità ed adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento e che permette da un lato, di erogare i servizi a favore dei soci e, dall'altro, di consentire comunque l'apertura a favore del mercato esterno - come di seguito illustrato nella Relazione che costituisce allegato n. 1 al presente provvedimento:

Valutato che:

- sia il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, sia il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., recante il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, regolamentano il modello organizzativo dell'*in house providing*, che risulta pienamente legittimo per le pubbliche amministrazioni e che si configura pertanto quale strumento a cui anche le CCIAA possono ricorrere;
- la società *in house* permette di coniugare la gestione sostanzialmente pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società *in house*, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
- la formula della società consentirebbe al momento una maggiore flessibilità per le assunzioni, in quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina del codice civile, pur nel rispetto delle disposizioni contenute nel T.U. delle società partecipate, permettendo quindi di reperire le necessarie professionalità;
- ritenuto pertanto che con la costituzione della siffatta società *in house*, verrà adottato un modello organizzativo più funzionale ed integrato, tramite il superamento dello strumento dell'Azienda Speciale, in coerenza con il cambiamento in atto nel Sistema camerale, con le prescrizioni di cui al Decreto 16 febbraio 2018 e con la necessità di dotarsi di una struttura flessibile e moderna, al passo con le tendenze generali di razionalizzazione ed integrazione e conformemente alle finalità di razionalizzazione perseguite dalla riforma degli enti camerali, e che soprattutto faciliti la piena attuazione dei nuovi compiti attribuiti alle CCIAA dal D. Lgs. n. 219/2016, consentendo, rispetto all'Azienda Speciale, anche maggiori opportunità di coinvolgimento di altri attori;
- considerato che la formula della scrl consentirà di far partecipare nella compagine sociale anche altri enti locali del territorio al fine di consentire una miglior sinergia nelle attività di promozione del territorio, anche a livello culturale e turistico;
- considerata pertanto conveniente la soluzione della costituzione di una società interamente pubblica, senza scopo di lucro, finalizzata in via prevalente al perseguimento degli obiettivi istituzionali dei soci ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare, degli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i., al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi di promozione del territorio e di supporto dell'economia locale, nonché la piena attuazione dei nuovi compiti attribuiti agli enti camerali;
- esaminato il piano triennale di sostenibilità/business plan facente parte dell'allegata Relazione contenente le motivazioni analitiche ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 175/2016;
- la costituzione della nuova Concentro scrl risulta necessaria per la CCIAA di Pordenone Udine al fine di dare continuità alle attività svolte attualmente dall'Azienda Speciale Concentro e che dovrebbero altrimenti essere assunte direttamente dalla CCIAA che non dispone a tale fine di personale adeguato in termini di numero e professionalità richieste;
- il previsto intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Considerato che in aggiunta a quanto previsto in generale per la costituzione di una nuova società da parte delle pubbliche amministrazioni dal T.U. come sopra illustrato, vanno altresì osservati gli adempimenti specifici prescritti per il sistema camerale dal D. Lgs. n. 219/2016, il quale ha confermato in capo alle Camere di Commercio la potestà di realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale, prevedendo la previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ex art. 2, comma 4, legge n. 580/1993 e smi);

Ritenuto che per una adeguata valutazione da parte della Corte dei Conti sia necessario inviare la presente



delibera unitamente allo schema di Statuto, ad un piano triennale di sostenibilità, al bilancio degli ultimi due anni dell'Azienda Speciale che verrà conferita e ad una analisi preliminare sulla valutazione dei beni da conferire;

Preso atto delle indicazioni fornite per le vie brevi dal perito estimatore incaricato il quale ha confermato, ai fini della presente deliberazione, i valori contabili risultanti alla data del 31.12.2022 facendo presente che, ai sensi dell'art. 2465 c.c., all'atto costitutivo della società dovrà essere allegata la relazione giurata del medesimo perito estimatore, contenente la descrizione dei beni conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale;

Ritenuto di prevedere che il capitale sociale che la Camera di Commercio di Pordenone Udine andrà a sottoscrivere sia pari a € 69.300,00;

Considerata in ogni caso l'opportunità di procedere già in questa sede ad una compiuta valutazione dello schema di statuto nella versione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Esaminati in particolare gli articoli dell'allegato schema di Statuto n.ri: 2 "Natura", 5 "Oggetto sociale", 6 "Capitale sociale", 7 "Soci", 23 "Controllo analogo", condividendone il contenuto, che si rileva corretto ed esaustivo nel configurare il controllo dei soci pubblici nei confronti della società, oltre che conforme agli altri requisiti previsti dall'ordinamento per il regime *in house providing*, e dato atto che in particolare tali articoli prevedono espressamente:

- il capitale interamente pubblico;
- il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di privati a qualsiasi titolo;
- l'assenza dello scopo di lucro ed il divieto di distribuzione anche in forma indiretta, di dividendi, utili, avanzi di gestione nonché riserve e fondi di ogni genere sotto qualsiasi forma o modalità, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita della società sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa;
- l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dei soci, mentre la prestazione di servizi a favore di terzi potrà avvenire contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato;
- forme di controllo analogo da parte degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

Dato altresì atto che secondo lo schema di Statuto, le attività svolte sono dettagliate all'articolo 5 che si intende qui integralmente richiamato;

Dato quindi atto che, in conformità a quanto richiesto dall'art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., i servizi da affidare in regime di *in house providing* alla costituenda società, sono da considerarsi riconducibili all'autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti ed allo svolgimento delle funzioni camerali, ed in ogni caso strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Pordenone Udine rispetto ai compiti indicati all'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i., in quanto consistenti "*nell'approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, l'attività istituzionale, come prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D. lgs. 25 novembre 2016, n.219*", ai sensi dell'art. 5 dello schema di Statuto;

Rilevato inoltre nello specifico che la società risulta caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, di modo che i soci possono esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società cui affidare *in house* i servizi in argomento;

Visto a tale riguardo in particolare l'art. 23 dello schema di Statuto, ai sensi del quale al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'*in house providing*, sono riservate alla competenza dei soci che delibereranno con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:

- la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- la determinazione della tipologia di Organo amministrativo;
- la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ed i relativi compensi;
- la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'eventuale VicePresidente;



- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Sindaco unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;
- la determinazione degli eventuali compensi dei componenti del Comitato per il controllo analogo di cui all'articolo 23 dello Statuto;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;

Ritenute le suddette disposizioni statutarie conformi ai principi comuni in materia di esclusione dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, per le concessioni di appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del +di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Esaminati inoltre gli articoli dello schema di Statuto n.ri. 11 – 22, relativi agli organi sociali, e valutata la loro conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 11 del T.U. partecipate;

Rilevato in particolare che i suddetti articoli prevedono:

- quale organo amministrativo l'amministratore unico o in alternativa il CdA con 3 o 5 componenti;
- il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci;
- l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore;
- la possibilità di nomina del Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato agli amministratori;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo quanto previsto per il Comitato di Controllo;

Ritenuto pertanto di approvare:

- lo schema di Statuto della costituenda Scarl, nella versione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, facendo salve eventuali modifiche che dovessero apportarsi a seguito della prevista consultazione pubblica o che si rendessero necessarie alla luce di ulteriori approfondimenti ovvero derivanti da atti con forza normativa;
- la Relazione contenente le motivazioni analitiche ex articolo 5 del Decreto Legislativo 175/2016 che comprende altresì il piano triennale di sostenibilità,

Ritenuto infine di confermare che alla suddetta operazione seguirà la chiusura dell'Azienda Speciale Concentro, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, secondo cui *"L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento idoneamente motivato della Giunta della CCIAA"*, che verrà conferita nella nuova società, mantenendo inalterati tutti i diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

Evidenziato altresì che in base alla vigente formulazione dell'art. 14, comma 5, lettera b), della legge n. 580/1993, spetta alla Giunta deliberare, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, della stessa legge, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;

Tutto ciò premesso,

la Giunta Camerale all'unanimità

DELIBERA

1. di considerare le premesse al presente provvedimento parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la costituzione della newco Concentro – società consortile a responsabilità limitata con i requisiti "in house", partecipata in via prevalente dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, con il conferimento dell'Azienda Speciale Concentro;
3. di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) la Relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 175/2016 che reca le



motivazioni analitiche inerenti la costituzione di una nuova società consortile a responsabilità limitata avente i requisiti dell' "in house" providing, denominata Concentro s.c.r.l. (Allegato 1)

- b) lo schema di Statuto della nuova società Concentro – Società consortile a responsabilità limitata, con i requisiti "in house" (allegato 2);
4. di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 254/2005;
5. di inviare la suddetta documentazione ai Comuni che hanno espresso interesse alla partecipazione al fine delle necessarie determinazioni per l'assunzione della qualità di socio della costituenda società;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, insieme all'allegato schema di Statuto, mediante apposito avviso, nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Camera di Commercio, con facoltà di presentazione di proposte/osservazioni dal 17.04.2023 al 26.04.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
7. di procedere, successivamente e fatte salve le eventuali necessità di modifica a seguito all'avvenuta consultazione pubblica, con la trasmissione della presente deliberazione corredata dei relativi allegati:
 - a. alla Corte dei Conti – Sezione regionale FVG per quanto di competenza;
 - b. all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Decreto legislativo 175/2016 al fine dell'esercizio degli eventuali poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 287/1990
 - c. al Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ai fini della comunicazione prescritta dall'articolo 2 comma 4 della Legge 580/1992 e s.m.i.
8. di rinviare la deliberazione per la costituzione in via definitiva della s.c.r.l. all'avvenuto assolvimento degli adempimenti di cui al punto 7;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo compimento di tutti gli incumbenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo